

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 4 N

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco;

Data: 27/02/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;
il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che
è pervenuta a questo Ente la seguente richiesta di nulla osta:

Pratica prot. n. **3567 del 04/10/2018 e integrazioni** prot. **41 del 03/01/2019** e prot. **465 del 18/02/2019**.

Comune di Ancona Direzione S.U.I.

Ditta richiedente: Azienda Agricola Scandali Tamara (Agriturismo il Corbezzolo).

Oggetto: richiesta rilascio di Nulla Osta per : Permesso di Costruire per **1a Variante** al provvedimento di conclusione della conferenza dei servizi (prot.. 91431 del 06.06.2018) per realizzazione nuove pensiline a sbalzo.

Localizzazione: Frazione Massignano 124.

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico;

i tecnici Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e Agr. Elisabetta Ferroni hanno istruito le pratiche pervenute e relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate al riguardo;

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 21/02/2019 si evince il parere della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

DETERMINA

di escludere che la pratica debba essere assoggettata alla procedura di Valutazione di Incidenza e **di rilasciare, fatti salvi** eventuali diritti di terzi, **il parere della Regione Marche sotto specificato e l'invio della documentazione sotto richiesta**, il nulla osta **con prescrizioni** agli interventi previsti in progetto,

precisato che:

nel rispetto dell'art. 27 - Aziende Agricole, atto d'obbligo - del Quaderno 2 del Piano del Parco, prima del rilascio del Permesso a Costruire da parte del Comune la richiedente dovrà presentare al Comune e al Parco, pena la decadenza del presente nulla osta, l'atto d'obbligo nel quale la proprietà si impegna per sé e per terzi, a mantenere la destinazione d'uso agricolo delle ulteriori 16 pensiline, per anni 20 nel rispetto dell'art. 27 del qP 02 del PdP.

L'atto d'obbligo può essere redatto secondo il modello di cui all'allegato G del Regolamento del Parco adattandolo al caso specifico e deve contenere tra l'altro i seguenti impegni:

a) *l'impegno per sé e per terzi a comunicare al Comune e al Parco l'eventuale chiusura della P. I.V.A. agricola e/o la cessazione dell'utilizzazione agricola entro 20 anni dalla sottoscrizione del presente atto d'obbligo;*

b) *l'impegno alla rimozione ed al ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività agricola prima dei venti anni;*

e la seguente dichiarazione: *dichiara di essere a conoscenza che nel caso in cui l'impegno non venga rispettato il nullaosta non potrà essere ritenuto valido e quindi il titolo abilitativo risulta inefficace e il proprietario è tenuto al ripristino dei luoghi entro 60 gg, passati i quali l'intervento risulterà eseguito in "assenza di permesso di costruire" e quindi nel qual caso applicabile l'art. 31 del DPR 380/01.*

Le prescrizioni e raccomandazioni sono le seguenti:

1. al fine di permettere una completa rimozione dei basamenti in cemento la gettata dovrà avvenire previo montaggio di una apposita cassaforma in legno o altro materiale biodegradabile di confinamento del cemento;
2. prima della fine dei lavori dovrà essere inviata al Parco apposita attestazione da parte di un tecnico che sono stati eseguiti la verifica dell'integrità del pozzetto di raccolta dei liquami nonché eventuali interventi di manutenzione dello stesso, e che il pozzetto risulta quindi a norma di legge;
3. prima della fine dei lavori dovrà essere inviata al Comune (ed al Parco per conoscenza), la SCIA per la variazione dell'attività agrituristica ed essere effettuato l'aggiornamento dell'iscrizione EROA;
4. tutte le misure previste dal progetto e finalizzate ad evitare la percolazione nel terreno degli effluenti zootecnici, come ad esempio la copertura della concimaia con telo impermeabile, hanno valore prescrittivo;
5. vengono confermate tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta originario che si allega;
6. riguardo ai perimetri del *paddock* si conferma che dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza di almeno 3 m lungo il ciglio del paleo-alveo del torrente Pecorara, sia per finalità ecologiche, sia, soprattutto, per ridurre il rischio di possibili fenomeni di erosione superficiale della scarpata e del ciglio e di lisciviazione delle deiezioni animali verso il Torrente Pecorara. I *paddock* dovranno essere recintati con staccionate in legno e/o bande elettrificate;
7. si raccomanda di conservare tutta la documentazione attestante il conferimento delle deiezioni alla ditta produttrice di compost per futuri controlli;

8. si raccomanda di trovare soluzioni per assicurare la possibilità di attività motoria “libera” (ovvero al di fuori dell’attività al servizio dell’agriturismo) e all’aria aperta anche ai cavalli che verranno tenuti nelle stalle e pensiline prive di paddock, secondo le indicazioni date dalla *Relazione Tecnico-Veterinaria* per il rispetto del benessere degli animali;

Di precisare inoltre che:

- in virtù dell’atto d’obbligo di cui sopra, per tutte le strutture autorizzate sia con il presente nulla osta che con quello precedente (rif. Determina Direttoriale n° 7N del 18/05/2018) e soggette all’atto d’obbligo di cui sopra, è esclusa per almeno 20 anni la possibilità di utilizzo per qualsiasi attività diversa da quella agricola o agrituristica. Attualmente la L.R. 21/2011 non menziona il “pensionamento cavalli” tra le attività rientranti nell’agriturismo o tra le attività connesse all’agricoltura.
- Da Regolamento del Parco alcune attività previste dal Piano Agricolo Aziendale quali ad esempio l’impianto di nuove colture o la rimessa in coltura di aree a prateria sono soggette alla richiesta di apposito nulla osta del Parco. E’ comunque escluso dal presente nulla osta il pascolo nel bosco o qualsiasi intervento riguardante le aree a bosco ai sensi della L.R. 6/05.
- Ai sensi del Regolamento del Parco, art. 2.1, le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione dell’intervento.

Di chiedere al Comune di verificare con la Regione Marche, prima del rilascio del permesso a costruire:

- se l’attività di pensionamento rientra o meno nell’attività di agriturismo per la Regione Marche;
- chiarire quali sono i limiti e le condizioni che l’azienda dovrà rispettare al fine di mantenere la propria attività di scuderizzazione di cavalli all’interno dell’attività di agriturismo;

Il nulla osta è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori e non abilita all’esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.

Data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità del progetto alla normativa urbanistica, edilizia e di settore, restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località e sul controllo dell’osservanza delle prescrizioni sopra impartite, compreso il rispetto della utilizzazione delle strutture per la sola attività agricola o agrituristica, nonché il controllo da parte dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria.

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI URBANISTICA TERRITORIO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appongono il visto di accettazione

Sirolo, li 27/02/2019

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 15/03/2019 al ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo